



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori VALENTE, MALPEZZI, MIRABELLI, COLLINA, FERRARI, BINI, CIRINNÀ, CUCCA, ASTORRE, BELLANOVA, BITI, BOLDRINI, COMINCINI, FARAONE, FEDELI, FERRAZZI, GARAVINI, GRIMANI, IORI, MAGORNO, Assuntela MESSINA, PATRIARCA, PITTELLA, ROJC, SBROLLINI, STEFANO, SUDANO e VERDUCCI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 FEBBRAIO 2019

Disposizioni volte alla prevenzione dei suicidi in carcere

ONOREVOLI SENATORI. - Nel solo 2018 vi sono stati 63 suicidi nelle carceri italiane. Un numero preoccupantemente in crescita rispetto al 2017, anno in cui ne sono stati registrati 53, ma anche rispetto al 2016 e al 2015 che hanno registrato rispettivamente 45 e 43 suicidi. Come di tutta evidenza, dunque, siamo di fronte ad una preoccupante crescita sia in termini assoluti che percentuali: infatti, mentre nel 2015, si è suicidato un detenuto ogni 1200, nel 2018 il rapporto è sceso a 1 ogni 950 detenuti. Il tasso di suicidi registrato tra le persone libere è, invece, pari a 6 ogni 100 mila residenti. In carcere, quindi, ci si uccide diciannove volte di più rispetto che in condizioni di libertà.

Al riguardo occorre evidenziare come ogni suicidio sia un gesto di incredibile disperazione che mai deve essere strumentalizzato. Con il presente disegno di legge non vogliamo affermare un nesso causale diretto con il sovraffollamento, tuttavia, appare innegabile la difficoltà di presa in carico del detenuto da parte degli operatori sociali. Infatti, a fronte del sovrannumero delle persone recluse il rischio che gli stessi finiscano con l'essere avvolti dall'anonimato anche per gli operatori sociali è più contrari. A fronte di quanto evidenziato è di tutta evidenza come aumenti il rischio che la disperazione dei detenuti finisca con il non essere registrata. I suicidi, infatti, non si preven-

gono attraverso pratiche penitenziarie quali celle disadornate o controlli estenuanti, né tantomeno finendo con il processare la polizia penitenziaria per non effettuare una sorveglianza letteralmente asfissiante.

La prevenzione del drammatico fenomeno dei suicidi in carcere richiede l'approvazione di specifiche disposizioni di legge che assicurino un maggiore contatto con l'esterno, con le persone care, un minore isolamento affettivo e sociale. Il carcere deve, per quanto possibile, cercare di riprodurre una vita in condizione di normalità, requisito essenziale perché si realizzi pienamente il dettato costituzionale relativo alla finalità rieducativa della pena di cui all'articolo 27 della Costituzione. Va, pertanto, rafforzato il sistema delle relazioni affettive il permanere delle stesse, mediante telefonate, evitando laddove possibile l'isolamento forzato. Come noto l'isolamento penitenziario fa male alla salute psichica del detenuto. È proprio durante l'isolamento, infatti, che si hanno a verificare fenomeni di suicidio.

Il presente disegno di legge, che si compone di un solo articolo, reca, pertanto, modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà, al fine di garantire il più possibile il mantenimento della vita affettiva dei detenuti e degli internati.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Alla legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 18, dopo il quarto comma è inserito il seguente:

« I detenuti e gli internati sono ammessi, inoltre, a visite private con i congiunti e persone cui sono legate affettivamente. Le visite si svolgono, non più di quattro volte al mese e per una durata di due ore ciascuna, in appositi locali idonei a garantire la massima riservatezza e con il solo controllo esterno del personale di custodia. »;

b) all'articolo 18, il sesto comma è sostituito dal seguente:

« I detenuti e gli internati sono autorizzati ad avere colloqui telefonici giornalieri con familiari e con terzi per una durata massima di trenta minuti con le modalità e le cautele previste dal regolamento. »;

c) all'articolo 33, comma 2. sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « che non può avere una durata superiore ai sette giorni. »;

d) all'articolo 39, primo comma, numero 5), le parole: « quindici giorni » sono sostituite dalle seguenti: « dieci giorni ».

€ 1,00